



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Imprese

composto da:

Dott. Mario Tuttobene.....Presidente
Dott. Daniele Bianchi.....Giudice relatore
Dott. Paolo Gibelli.....Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 2409 cc

nel procedimento sopra emarginato

Letti gli atti e sentite le parti;

ritenuto:

- che in questa sede i ricorrenti sindaci della società Comfort Hotels & Resort spa (di seguito: CHR) - titolare dell'azienda costituita dall'Albergo del Golfo di Finale Ligure - allegano rilevanti irregolarità nella gestione della suddetta società nonché impossibilità di funzionamento degli organi sociali derivante da dissidi *in*soriti tra soci, concludendo per l'attivazione degli strumenti giudiziali di cui all'art. 2409 cc;
- che gli amministratori non si costituivano in giudizio malgrado la ritualità della notifica;
- che il ricorso va accolto;
- che la documentazione versata in atti conferma quanto dedotto dai ricorrenti;
- che in particolare emergono *per tabula*:
 - la perdurante mancata approvazione dei bilanci dal 2017 in poi (cfr. doc. 1 visura camerale in cui l'ultimo bilancio depositato è quello relativo al 2016);
 - la mancata tenuta dei libri contabili, le omesse dichiarazioni fiscali, inadempimenti amministrativi collegati alla qualità di concessionaria di spiaggia (cfr. verbale assemblea 28.11.18, doc. 2);
 - la conseguente revoca del C.d.A. e nomina di nuovo C.d.A. (doc. 2 cit.);

- le dimissioni del consigliere delegato Pedrocca con nomina di nuovo consigliere delegato nella persona di Andrea Racca (cfr. verbale assemblea 21.1.2019, doc. 3);
- l'accertamento effettuato del nuovo amministratore di rilevanti anomalie amministrative, quali l'occupazione abusiva da parte di terzi senza titolo della *suite* dell'albergo, persistenti inadempimenti contabili, amministrativi e contrattuali, nonché l'indisponibilità delle scritture contabili con impossibilità di redigere i bilanci 2017 e 2018 (cfr. docc. 5-10);
- la segnalazione – sempre da parte del consigliere delegato Racca – del perdurare di gran parte degli inadempimenti sopra citati e della imprescindibilità dell'intervento finanziario dei soci ai fini della ripresa dell'attività aziendale (cfr. verb. Cda 2.3.19 doc. 11)
- la convocazione da parte dei sindaci di assemblea del 23.9.20 avente all'o.d.g. anche lo scioglimento societario, rimasta senza esito (doc. 12);
- la proposta in sede di assemblea del 15.10.2020 – da parte dell'amministratore Racca – di approvazione di istanza di autofallimento, in considerazione dell'assenza di sufficienti risorse economiche necessarie alla ripresa dell'attività d'impresa e dell'opportunità di restituire l'immobile aziendale (Hotel del Golfo) alla proprietà dello stesso;
- le dimissioni in data 11.6.20 del consigliere delegato Racca (doc. 16);
- che sentite le parti, il Collegio ritiene che le numerose e persistenti irregolarità sopra citate non siano emendabili attraverso il funzionamento ordinario degli organi sociali, neppure mediante la convocazione giudiziale di nuova assemblea ai sensi del co. 4 dell'art. 2409 cc;
- che infatti senza esito sono risultate le numerose assemblee recentemente convocate (quattro assemblee nel 2019, cfr. doc. 14);
- che l'evidenza delle citate irregolarità fa ritenere superflua l'ispezione giudiziaria;
- che la gravità dei citati inadempimenti e l'impossibilità della continuità aziendale giustifica la nomina di un amministratore giudiziario, affidando a quest'ultimo – oltre ai poteri propri degli amministratori derivanti dalla legge -:
 - di provvedere all'eventuale emenda delle irregolarità sopra descritte e

- di valutare le eventuali e più opportune iniziative per porre la società in liquidazione e/o richiedere il fallimento in proprio;
- che la società CHR, rappresentata in questa sede da curatore speciale all'uopo nominato, ha aderito al ricorso non contestando lo sfratto per morosità ottenuto dalla proprietà dell'immobile-albergo Hotel del Golfo (cfr. ricorso pag. 2);
- che le spese dovranno essere poste a carico della società - come da dispositivo – conformemente al principio di cui all'art. 2409 II co. cc e in considerazione del fatto che le accertate irregolarità scaturiscono prevalentemente da una situazione di disaccordo tra i soci più che da specifici atti od omissioni imputabili agli amministratori;

PQM

Visto l'art. 2409 cc;

1. revoca gli organi amministrativi della società Comfort Hotels & Resort spa;
2. nomina amministratore giudiziario il DR. FILIPPO PONGIGLIONE con studio in Genova, con i poteri indicati in parte motiva, per la durata di anni uno salvo proroga;
3. pone a carico di Comfort Hotels & Resort spa la rifusione delle spese giudiziali sostenute dai ricorrenti, spese che si liquidato in Euro 2.225 oltre rimborso forfettario, C.U. (Euro 98) e accessori di legge.

Genova, 15 dicembre 2020

Il Giudice estensore
(DANIELE BIANCHI)

IL PRESIDENTE
(MARIO TUTTOBENE)

